

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 luglio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD FBC FINALE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA DI CUI ALL'ART. 99 BIS NOIF, IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE JAWO LAMIN PER LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017)

La C.F.A., letta l'istanza di rinvio della trattazione del ricorso presentata dalla società ASD FBC Finale, tenuto conto, che la società resistente non si è opposta alla richiesta di differimento;

DISPONE

il differimento dell'udienza alla seduta del 26.7.2017 alle ore 15.00;

La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD PUTEOLANA 1909, PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS, AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI € 6.565,00 AL SIG. D'ALESSIO MONTE GIOVANNI (Com. Uff. n. 1 Collegio Arbitrale presso LND del 26.9.2016)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Puteolana 1909 di Pozzuoli (NA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' AC REAL SITI, PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società AC Real Siti di Stornarella (FG). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mauro Sferrazza

Publicato in Roma il 20 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio